

Regolamento sugli accantonamenti Gennaio 2019



Sommario

I – Organizzazione	3
1.1 Competenza	4
II – Iscrizione a bilancio degli impegni (passivo)	5
2.1 Principi e definizioni	6
2.2 Capitale di previdenza dei beneficiari di rendite	6
2.3 Capitale di previdenza degli assicurati attivi	6
2.4 Accantonamenti per rischi attuariali (risparmio per rendita)	6
2.5 Accantonamenti per rischi attuariali (risparmio per capitale)	7
2.6 Accantonamento per l'aumento dell'aspettativa di vita	7
2.7 Accantonamento per perdite di pensionamento	7
2.8 Accantonamento di continuità beneficiari di rendita di affiliazioni precedenti	7
2.9 Accantonamento su delibera del Consiglio di fondazione	7
2.10 Riserva di fluttuazione	7
2.11 Grado di copertura	8
2.12 Tasso d'interesse tecnico	8
III – Riserve per contributo del datore di lavoro	9
3.1 Aspetti generali delle riserve per contributo del datore di lavoro	10
IV – Disposizioni finali	11
4.1 Riserva di modifica	12
4.2 Entrata in vigore	12
4.3 Testo determinante	12

Nota: le designazioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono a entrambi i sessi.



Organizzazione

4 Competenza

I – Organizzazione

1.1 Competenza

Il Consiglio di fondazione, in qualità di organo supremo, è responsabile dell'emanazione del regolamento sugli accantonamenti.



Iscrizione a bilancio degli impegni (passivo)

- 6 Principi e definizioni
- 6 Capitale di previdenza dei beneficiari di rendite
- 6 Capitale di previdenza degli assicurati attivi
- 6 Accantonamenti per rischi attuariali (risparmio per rendita)
- 7 Accantonamenti per rischi attuariali (risparmio per capitale)
- 7 Accantonamento per l'aumento dell'aspettativa di vita
- 7 Accantonamento per perdite di pensionamento
- 7 Accantonamento di continuità beneficiari di rendita di affiliazioni precedenti
- 7 Accantonamento su delibera del Consiglio di fondazione
- 7 Riserva di fluttuazione
- 8 Grado di copertura
- 8 Tasso d'interesse tecnico

II – Iscrizione a bilancio degli impegni (passivo)

2.1 Principi e definizioni

Il Consiglio di fondazione disciplina la costituzione di accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione (art. 48e OPP 2). L'ammontare dei capitali di previdenza, degli accantonamenti tecnici e delle riserve viene definito sulla base delle raccomandazioni del perito in materia di previdenza professionale e delle direttive specifiche della Camera svizzera degli esperti in materia di casse pensioni (vedere www.skpe.ch), nel rispetto del principio di continuità.

I capitali di previdenza vengono sempre calcolati al rispettivo giorno di chiusura del bilancio e sono formati:

- dal capitale di previdenza dei beneficiari di rendite
- dal capitale di previdenza degli assicurati attivi
- dagli accantonamenti tecnici

Gli accantonamenti tecnici svolgono la funzione di copertura di impegni già noti o preventivabili che incidono sulla situazione finanziaria della Cassa oppure risultanti da eventi verificatisi prima della chiusura del bilancio. In sede di calcolo del grado di copertura, gli accantonamenti sono equiparabili ai capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite.

Il tipo e l'ammontare degli accantonamenti tecnici vengono determinati dal Consiglio di fondazione di concerto con il perito in materia di previdenza professionale. In particolare, gli accantonamenti tecnici devono essere costituiti come segue:

- accantonamenti per rischi attuariali
- accantonamenti su delibera del Consiglio di fondazione

Il perito in materia di previdenza professionale propone al Consiglio di fondazione gli accantonamenti tecnici da costituire e il metodo di calcolo. Tipo e scopo degli accantonamenti devono essere pubblicati nel rapporto annuale.

La riserva di fluttuazione ha lo scopo di fornire una protezione contro perdite di corso sul patrimonio investito nonché di assicurare l'equilibrio finanziario (grado di copertura minimo 100%).

2.2 Capitale di previdenza dei beneficiari di rendite

Il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite è costituito dai valori attuali delle rendite, delle rendite di transizione e delle indennità di rincarò correnti, incluse le rendite per coniugi in aspettativa dei beneficiari di rendite. Il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite deve essere determinato dal perito in materia di previdenza professionale conformemente ai requisiti di legge e regolamentari.

2.3 Capitale di previdenza degli assicurati attivi

Il capitale di previdenza degli assicurati attivi è formato dagli averi di vecchiaia conformemente ai requisiti di legge e regolamentari.

2.4 Accantonamenti per rischi attuariali (risparmio per rendita)

L'accantonamento per i rischi attuariali ha lo scopo di compensare oscillazioni sfavorevoli a breve termine dei rischi di invalidità e di morte degli assicurati attivi e viene costituito su raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale e sulla base di un'analisi dei rischi. L'accantonamento viene ricalcolato annualmente e ammonta ad almeno il 2,0% della massa salariale degli stipendi di base assicurati nel risparmio per rendita.

2.5 Accantonamenti per rischi attuariali (risparmio per capitale)

L'accantonamento per i rischi attuariali ha lo scopo di compensare oscillazioni sfavorevoli a breve termine dei rischi di invalidità e di morte degli assicurati attivi e viene costituito su raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale e sulla base di un'analisi dei rischi. L'accantonamento viene ricalcolato annualmente e ammonta ad almeno il 2,0% della massa salariale degli stipendi di base assicurati nel risparmio per capitale.

2.6 Accantonamento per l'aumento dell'aspettativa di vita

L'accantonamento per l'aumento dell'aspettativa di vita ha lo scopo di attenuare la migrazione a tavole generazionali più recenti. L'accantonamento viene costituito su raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale come percentuale forfettaria del capitale di previdenza dei beneficiari di rendita.

La percentuale forfettaria ammonta allo 0,2% x [anno civile – 2014], per la chiusura nel 2017 la percentuale forfettaria è quindi dello 0,6%.

2.7 Accantonamento per perdite di pensionamento

L'accantonamento per perdite di pensionamento deve coprire le perdite previste in caso di nuovo pensionamento, per quanto queste perdite non siano coperte dal finanziamento in corso. L'ammontare dell'accantonamento viene determinato dal perito in materia di previdenza professionale.

2.8 Accantonamento di continuità beneficiari di rendita di affiliazioni precedenti

Alla risoluzione dei contratti di affiliazione, gli assicurati e i beneficiari di rendita attivi assegnati all'affiliazione, il cui diritto alla rendita è sorto dopo il 31 dicembre 2016, escono dalla Cassa pensione. L'accantonamento di continuità per beneficiari di rendita di affiliazioni precedenti compensa il potenziale di risanamento mancante dei datori di lavoro usciti per l'effettivo di beneficiari di rendite a loro assegnato di tutte le rendite in corso al 31 dicembre 2016. I beneficiari di rendita assegnati vengono valutati come privi di rischio. L'ammontare dell'accantonamento viene conteggiato dagli esperti di previdenza professionale e rappresenta la differenza tra la valutazione essente da rischi e la valutazione in base al tasso d'interesse tecnico.

2.9 Accantonamento su delibera del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione, su raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale, può deliberare la costituzione di ulteriori accantonamenti, il cui tipo e scopo devono essere pubblicati nel rapporto annuale.

2.10 Riserva di fluttuazione

Il valore target della riserva di fluttuazione viene stabilito dal Consiglio di fondazione e si calcola sulla base del *Conditional Value at Risk* con un livello di confidenza del 95% (CVaR 95%). Con questo valore target la Cassa pensione detiene sufficienti riserve di fluttuazione per fare fronte alla perdita attesa del peggiore anno in un arco di tempo di 20 anni.

Per la determinazione del valore target perseguito, il Consiglio di fondazione richiede periodicamente, almeno ogni due anni, la stesura di uno studio di asset liability (studio ALM), nel rispetto del principio di continuità.

2.11 Grado di copertura

Il grado di copertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2 corrisponde al rapporto tra il patrimonio netto e la somma dei capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite, nonché degli accantonamenti tecnici costituiti dal Consiglio di fondazione conformemente al presente regolamento.

2.12 Tasso d'interesse tecnico

Per la valutazione attuariale delle prestazioni future la Cassa pensione applica un tasso d'interesse tecnico variabile.

Il tasso d'interesse tecnico variabile viene determinato come yield delle obbligazioni della Confederazione svizzera per la duration delle obbligazioni (attualmente 13,2 anni), più 200 punti base (pb), con un massimo di 200 pb. I 200 pb di maggiorazione, nonché un'eventuale limite massimo vengono fissati mediante lo studio ALM.

Il tasso d'interesse tecnico viene pubblicato nel rapporto annuale.



Riserve per contributo del datore di lavoro

10 Aspetti generali delle riserve per contributo del
datore di lavoro

III – Riserve per contributo del datore di lavoro

3.1 Aspetti generali delle riserve per contributo del datore di lavoro

Tutti i datori di lavoro affiliati possono costituire una riserva esposta separatamente da cui erogare, su propria richiesta, i contributi del datore di lavoro.

Le riserve per contributo del datore di lavoro vengono investite quale parte del patrimonio e remunerate in modo analogo alla remunerazione annuale del capitale rendita.

IV

Disposizioni finali

12 Riserva di modifica

12 Entrata in vigore

12 Testo determinante

IV – Disposizioni finali

4.1 Riserva di modifica

Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.

4.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2018, per delibera del Consiglio di fondazione del 21° settembre 2018, e sostituisce il regolamento del 1° dicembre 2017.

4.3 Testo determinante

Il presente regolamento è redatto in lingua tedesca e può essere tradotto in altre lingue. In caso di divergenze tra il testo tedesco e la traduzione in una lingua diversa, fa stato il testo tedesco.

CASSA PENSIONE DI CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)

Philip Hess

Presidente del Consiglio di fondazione

Thomas Isenschmid

Vicepresidente del Consiglio di fondazione



CASSA PENSIONE DI CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)

Casella postale

CH-8070 Zurigo

credit-suisse.com/cassapensione

Copyright © 2018 Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) e/o società collegate.
Tutti i diritti riservati.